



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2023 FASC. II

(ESTRATTO)

ANTONIO RUGGERI

COSTITUZIONE E VERITÀ (PRIME NOTAZIONI)

3 GIUGNO 2023

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Antonio Ruggeri
Costituzione e verità (prime notazioni)*

*Tutto ha inizio, sempre, da uno stimolo emotivo:
reazione a un'ingiustizia, sdegno per l'ipocrisia mia ed altrui,
solidarietà e simpatia umana per una persona o un gruppo di persone,
ribellione contro leggi superate e anacronistiche con il mondo di oggi,
sgomento di fronte a fatti che, come le guerre,
sconvolgono la vita dei popoli, eccetera***

ABSTRACT: *In the opinion of the author, the Constitution, alongside certain indisputable truths, refers to truths still in the making, the object of uncertain semantic reconstructions, dwelling on the relationship of mutual nourishment that exists between them and develops in experience. In this perspective, are examined some tenacious, albeit inexplicable, resistances opposed by political decision-makers and legislators to accepting some scientific truths and to offering them the opportunity to become constitutional truths. That is a matter of the fundamental right to the truth and of how it is placed before other fundamental rights. The study concludes with a brief reflection on the relationship between text and constitutional truths and on its developments as a consequence of the cultural habits of their recognition.*

SOMMARIO: 1. Una verità ormai non più discussa – la sussistenza di limiti alla revisione costituzionale – e le incertezze che però ad essa si accompagnano, con specifico riferimento alla individuazione delle norme costituzionali alle quali si applica. – 2. Una verità incontrovertibile, riguardante la natura e vocazione della Costituzione nella sua interezza, vale a dire il suo porsi in contestazione di un modello autoritario e illiberale di Stato non più riproponibile. – 3. Verità indiscutibili frammiste a vistose incertezze interpretative sollevate dagli enunciati costituzionali: esempi tratti tanto dalla parte organizzativa quanto da quella sostantiva della Carta. – 4. Il rapporto di circolare, mutua alimentazione tra verità acclamate e verità *in progress*, e l'attitudine delle verità scientifiche a commutarsi in verità costituzionali, sia pure tra talune, tenaci ancorché inspiegabili, resistenze dei decisori politici ed autori della normazione. – 5. Verità processuali e verità sostanziali, con specifico riguardo al piano su cui maturano le esperienze di “dialogo” tra le Corti. – 6. Il diritto fondamentale alla verità quale *prius* logico ed assiologico di ogni altro diritto e il suo bilanciamento con altri beni della vita o interessi costituzionalmente protetti (l'esempio dell'accertamento delle origini biologiche della persona). – 7. Una succinta notazione finale a riguardo del rapporto tra testo e verità costituzionali e, specificamente, degli sviluppi che esso assume per effetto delle consuetudini culturali di riconoscimento di queste ultime.

1. Una verità ormai non più discussa – la sussistenza di limiti alla revisione costituzionale – e le incertezze che però ad essa si accompagnano, con specifico riferimento alla individuazione delle norme costituzionali alle quali si applica

Il rapporto tra i termini che danno il titolo alla riflessione che mi accingo a svolgere è assai complesso.

Va, in primo luogo, preso atto che alcune questioni teoriche, pure un tempo animatamente discusse, sono ormai da considerare risolte, nel senso appunto che v'è sostanziale concordia di vedute in ordine ad alcuni esiti ricostruttivi giudicati definitivamente acquisiti.



* Avverto che l'ampiezza del campo materiale attraversato dalla riflessione qui svolta avrebbe richiesto un ben più consistente apparato di note e di richiami di letteratura, non compatibile tuttavia con le circoscritte esigenze di questo studio che – come espressamente si precisa nel titolo ad esso dato – aspira unicamente ad offrire le prime notazioni introduttive ad ulteriori e più adeguati approfondimenti teorico-ricostruttivi.

** E. DE FILIPPO, *I capolavori di Eduardo*, I, Einaudi, Torino 1973, VII.

Si pensi, ad es., alla teoria dei limiti alla revisione costituzionale, alla soglia invalicabile cioè persino dai massimi atti espressivi di potere costituito, provvisti delle forme di cui all'art. 138 della Carta. La qual cosa sta a significare che i principi fondamentali dell'ordinamento danno voce a verità indiscutibili di diritto costituzionale o, diciamo pure, di diritto *tout court*, passibili di essere travolte unicamente in modo forzoso¹, per effetto dell'avvento di un nuovo potere costituente². È vero che su quali siano i principi stessi è astrattamente possibile assistere a divergenze anche di non poco momento; ad esser precisi, attorno alla esistenza di alcuni principi non si riscontra sostanziale diversità di vedute, mentre su altri non c'è uguale certezza. Ad ogni buon conto, al di là dei punti di vista anche singolari e persino eccentrici che potrebbero al riguardo manifestarsi, si dà a mia opinione un criterio sicuro a base del loro riscontro; ed è dato da *consuetudini culturali di riconoscimento* – come a me piace chiamarle – dei principi in parola, pervenute ad un grado tale di consolidamento che rimetterle in discussione sarebbe come voler mettere in dubbio la verità per cui è la terra a girare attorno al sole e non già – come si pensava un tempo – quest'ultimo attorno a quella.

Il fondamento della certezza è, dunque, in pratiche sociali connotate da una ininterrotta *diuturnitas* che porta all'esito di considerare ormai *vera*, omnicondivisa, una certa affermazione di ordine teorico-ricostruttivo.

Ciò non toglie che vi siano questioni concernenti i principi stessi ad oggi ancora sul tappeto. E così, mentre, per un verso, molti studiosi si limitano a rilevare la non emendabilità per via legale degli enunciati che li esprimono senza specificare se essa si abbia, o no, in assoluto, per un altro verso si ammette che essa possa aversi ma unicamente – come si è altrove rilevato³ – a finalità espansiva, *in melius*, fermo restando ovviamente che su ciò che è “meglio” o “peggio” il confronto resta astrattamente aperto, dal momento che si tratta di giudizi di valore fatalmente esposti ad apprezzamento soggettivo. Eppure, ancora una volta, può tornare prezioso a chiudere la partita il riferimento alle *consuetudini culturali* in parola.

Si prenda, ad es., la novità introdotta nell'art. 9 della Carta, con il riferimento alla salvaguardia dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nonché alla protezione degli animali. Ebbene, per

¹ Non così, invece, un tempo, a giudizio di un'accreditata dottrina (part., P. Biscaretti di Ruffia) che confutava in radice la sussistenza di limiti alle innovazioni costituzionali, persino di quello esplicitamente enunciato nel disposto di chiusura della Carta, superabile – come si ricorderà – a mezzo di un doppio passaggio procedimentale, rimuovendo cioè dapprima la norma-limite e facendo quindi luogo – ad avviso dello studioso ora richiamato, auspicabilmente – al ripristino della monarchia. Si trattava, tuttavia, com'è chiaro, di un espediente retorico-argomentativo fin troppo scoperto, non a caso prontamente confutato dalla dottrina del tempo e giustamente ormai archiviato tra i libri di storia delle idee costituzionali.

² Non riprendo qui la questione se quella di potere costituente sia, o no, una nozione esaurita – come ritengono accreditati studiosi (indicazioni in M. LUCIANI, *Il voto e la democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia*, Editori Riuniti, Roma 1991, 8 s. e *passim*, e, dello stesso, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. dir. cost.*, 1996, 124 ss., spec. 136 ss.; U. ALLEGRETTI, *Il problema dei limiti sostanziali all'innovazione costituzionale*, in AA.VV., *Cambiare costituzione o modificare la Costituzione?* a cura di E. Ripepe e R. Romboli, Giappichelli, Torino 1995, 29; M. DOGLIANI, *Potere costituente e revisione costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/1995, 7 ss. e, ora, in prospettiva comparata, M. CALAMO SPECCHIA, *Un prisma costituzionale, la protezione della Costituzione: dalla democrazia “militante” all'autodifesa costituzionale*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 1/2021, 91 ss., spec. 109 ss.), confondendo tuttavia apprezzabili desideri con una realtà a volte assai cruda ed amara che può in ogni tempo smentirli (così, nel mio *Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni*, Giappichelli, Torino 2009, 34 ss., spec. 39) – né indugio a soffermarmi specificamente sulle parimenti complesse questioni riguardanti le modalità e i criteri che stanno a base della concreta individuazione della soglia invalicabile dalle innovazioni costituzionali, vale a dire quali siano i principi fondamentali che vi resistano e con essi pure le norme che vi danno la *prima, diretta e necessaria* specificazione-attuazione, beneficiando pertanto della “copertura” di quelli, dal momento che la loro rimozione fatalmente ridonderebbe in una inammissibile incisione dei principi stessi. Un approfondimento di tutto ciò, nondimeno, obbligherebbe lo studio che si va ora facendo ad una deviazione troppo marcata dal solco entro il quale è tenuto a svolgersi; mi limito, dunque, solo al cenno appena fatto nel testo. In tema, per taluni aspetti, ragguagli ed indicazioni possono aversi da AA.VV., *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale*, a cura di U. Adamo - R. Caridà - A. Lollo - A. Morelli - V. Pupo, Editoriale Scientifica, Napoli 2019).

³ Così, nel mio [I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva](#), in questa [Rivista](#), 2022/II, 473 ss.

quanto alcuni studiosi abbiano manifestato riserve e perplessità a riguardo della opportunità di siffatta innovazione, sta di fatto che la legge di revisione costituzionale cui essa si deve, la n. 1 del 2022, non è stata messa in discussione davanti al giudice costituzionale ed è ragionevole dubitare che, se mai dovesse esserlo, sarebbe caducata. Ciò che, ad ogni buon conto, maggiormente importa è che, per un verso, la modifica in parola può considerarsi ormai “metabolizzata” – se così può dirsi – dal corpo sociale che non l’ha minimamente contestata e, in alcune occasioni, l’ha anzi salutata con particolare favore – come risulta dai giudizi positivi riscontrabili sui *media* – e, per un altro e non meno rilevante verso, che il bene-ambiente è da tempo annoverato con centralità di posto tra i valori fondamentali dell’ordinamento, secondo quanto è, a tacer d’altro, acclarato da un consolidato filone giurisprudenziale, dal diritto vivente insomma.

La revisione in parola ha, infatti, in buona sostanza, una finalità di razionalizzazione che non rimane, nondimeno, scevra di effetti, il cui esame tuttavia non ha specifico rilievo per questo studio e può, pertanto, essere ora tralasciato. Al tirar delle somme, può, dunque, considerarsi consolidato il consenso sociale attorno alla modifica in parola; e tanto ora basta a dare conferma che gli enunciati espressivi dei principi possono andare soggetti ad innovazioni positive, purché – beninteso – non ne risulti intaccato il “nucleo duro” in essi racchiuso, proprio in quanto, per la sua parte, portatore – come si diceva – di verità incontrovertibili di diritto costituzionale.

La validità, insomma, è data dalla effettività; ed è nel corpo sociale che essa si radica ed afferma. È pur vero, poi, che gli atti e i comportamenti in genere dei pubblici poteri, siano essi d’indirizzo politico come di garanzia, esercitano una non secondaria incidenza sulle pratiche sociali, il loro orientamento, il complessivo modo di essere, così come però queste ultime non restano indifferenti per quelli, intrattenendosi tra gli stessi un rapporto di mutua condizionalità ed alimentazione. D’altro canto, i comportamenti suddetti resterebbero privi di effetti laddove non dovessero trovare nel corpo sociale un terreno fertile ed accogliente o – peggio – che si presenti dichiaratamente ostile, assistendosi non di rado a manifestazioni di aperta resistenza nei riguardi degli stessi.

Non è questo però – sembra di poter dire – il nostro caso. Di sicuro, non vi sono stati cortei di protesta collettiva nei riguardi degli autori dell’aggiunta posta in coda all’art. 9...

2. Una verità incontrovertibile, riguardante la natura e vocazione della Costituzione nella sua interezza, vale a dire il suo porsi in contestazione di un modello autoritario e illiberale di Stato non più riproponibile

Al di là della specifica, seppur non secondaria, questione ora accennata, è sicuro che la Costituzione ci consegni alcune verità incontrovertibili.

La prima di esse riguarda la Costituzione stessa nella sua interezza, il suo porsi cioè in contestazione di un capitolo del libro della nostra storia considerato ormai chiuso e non più ripetibile, che aveva visto l’affermarsi di un regime autoritario responsabile, unitamente al regime hitleriano, di quella immane tragedia che è stata la seconda grande guerra.

Ora, è fuor di dubbio che la Costituzione abbia tratto ispirazione dal modello liberale di ordinamento, certamente non rinnegato nella sua essenza ma esso pure superato con l’affermazione di un modello di società e di Stato che ha il suo cuore pulsante nella centralità della persona, con i suoi diritti (in parte attinti dall’esperienza ottocentesca e in parte nuovi) e i suoi doveri: un modello di società il cui tessuto connettivo è fatto da una rete di prestazioni di solidarietà intercorrenti sia tra gli individui *inter se* che tra gli stessi e l’apparato governante; e un modello che rinviene nei valori transepoli di libertà ed eguaglianza⁴ la *coppia assiologica fondamentale* dell’ordinamento – come a me piace chiamarla – la cui salvaguardia è condizione necessaria dell’affermazione della dignità

⁴ ... sulle cui mutue implicazioni, v., part., G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari 2009.

dell'uomo, del suo essere appunto “persona”, nell’accezione assiologicamente pregnante del termine⁵.

Non sto ora ad indugiare nella rappresentazione minuta dei caratteri propri del modello in parola, che do qui per acquisiti. L’ispirazione liberale del Costituente, integrata ed arricchita dai riferimenti di ordine sociale, è, dunque, innegabile, così come è appunto vera – si diceva – la contestazione del carattere autoritario della *forma regiminis*, l’una e l’altra risultando avvalorate a più piani e sotto più profili, che mi limito ora ad elencare a motivo della loro notorietà.

In primo luogo, rileva la vicenda storica che ha portato alla edificazione della Repubblica ed alla nascita della stessa Costituzione.

Qui, merita di essere messo in particolare evidenza il bisogno di non indulgere a talune tentazioni negazionistiche della verità storica ciclicamente emergenti, così come d’altronde si è fatto (e si fa) nei riguardi delle brutalità commesse dai nazisti durante il periodo bellico. Alle generazioni future va consegnato non soltanto un ambiente salubre – come oggi *expressis verbis* impone l’art. 9 novellato – ma, con esso, anche la memoria storica di una verità la cui ignoranza o deformazione non consentirebbe di percepire l’essenza stessa della Costituzione e del “tipo” di società che essa ha inteso ricostruire sin dalle sue fondamenta⁶.

Ogni altra verità – se così può dirsi – è figlia della prima e ad essa comunque inscindibilmente si lega.

Così è per il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo che – è ormai provato – va appunto inteso nell’accezione sua propria, fedele alla lettera dell’enunciato, vale a dire quale riconoscimento di un *quid* che sta fuori e prima della Costituzione e che però fa anche parte di essa, connotandone la essenza e dandone la giustificazione⁷. Ma, poi, ciò che più conta, al di là dell’esplicita indicazione costituzionale, è che l’intero sistema degli enunciati della Carta è in funzione della persona umana, dei suoi diritti come pure dei doveri, i quali ultimi hanno la loro *ratio* significativa pur sempre nel bisogno della salvaguardia dei diritti altrui, del loro ottimale appagamento alle condizioni oggettive di contesto. Non si trascuri, poi, lo speciale rilievo che va al riguardo assegnato alla implementazione complessiva avuta dalla Costituzione nell’esperienza, per effetto di atti normativi, comportamenti degli operatori politici e di quelli di garanzia (dei giudici, in primo luogo), pratiche amministrative e sociali in genere.

Il modello di Costituzione e di ordinamento pensato all’indomani della fondazione della Repubblica è, dunque, chiaro nelle sue linee portanti e complessivamente avvalorato da plurime e convergenti esperienze. Ciò posto, è ad ogni buon conto innegabile che il modello stesso è ad oggi ben lungi dal potersi rispecchiare fedelmente nell’esperienza, a motivo di plurimi fattori.

Per un verso, è insito nel carattere promozionale proprio dei principi fondamentali il loro porsi quali espressivi di valori tendenziali dell’ordinamento, quali mete cioè verso le quali risolutamente puntare pur nella consapevolezza che non potranno mai essere a pieno raggiunte. I valori, infatti,

⁵ Sulla centralità del principio personalista in seno alla tavola dei principi fondanti la Repubblica, v., per tutti, A. MORELLI, [Il principio personalista nell’era dei populismi](#), in questa [Rivista](#), 2019/II, 359 ss., e, se si vuole, anche il mio *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in [federalismi.it](#), 17/2013, 28 agosto 2013, 1 ss.

⁶ Si faccia caso al fatto che l’ordinamento, per un verso, offre protezione al diritto all’oblio, con specifico riguardo a talune circostanze, e però, per un altro verso, impone anche il dovere della memoria, di cui si fa ora parola nel testo, che – com’è di tutta evidenza – è espressione lineare e diretta del dovere di fedeltà alla Repubblica, in una delle sue più dense e qualificanti accezioni (sul diritto suddetto, v., per tutti, AA.VV., *Memoria versus oblio*, a cura di M. Bianca, Giappichelli, Torino 2019; sulla fedeltà alla Repubblica, dopo i noti contributi di G. Lombardi e L. Ventura, v., part., quelli di A. MORELLI, tra i quali il suo *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 2013). Maggiori ragguagli sul punto, di cruciale rilievo, più avanti.

⁷ Ha fatto notare A. SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Giuffrè, Milano 1994, 160, che “**la ‘validità’ di un ordinamento costituzionale non può essere scissa dalla sua ‘verità’, ossia dal suo contenuto, dalla sua natura, o – se si preferisce, più concretamente – dai valori che esso intende proteggere, valori che non sono assolutamente riducibili alla mera forza (sia pure della maggioranza)**” (il grassetto è testuale).

hanno e costantemente manifestano – come si è detto altrove – una fame insaziabile ed anzi, più sono appagati, più ancora chiedono (*rectius*, impongono) di esserlo⁸.

Per un altro verso, sono sotto gli occhi di tutti le non poche né poco rilevanti storture registratesi nell'esperienza in ordine alla realizzazione del modello che nondimeno – qui è il punto – nulla tolgono alla validità dello stesso, alla verità appunto che esso in sé racchiude ed esprime. Non potrebbe, d'altronde, farsi il riscontro tra l'una e l'altro se non fosse in partenza chiaro ciò che quest'ultimo ha voluto (e vuole). È però anche vero che la ricostruzione del modello non può comunque fare a meno delle più salienti e radicate tendenze manifestatesi nell'esperienza che concorrono a metterlo a punto e, allo stesso tempo, lo confermano.

Al tirar delle somme, non è insomma da revocare in dubbio la verità della Costituzione come “sistema” di valori fondamentali positivizzati aventi una precisa ispirazione e dotati dei connotati loro propri, nonché di regole del gioco politico nei loro riguardi serventi e di canoni di comportamento relativi alle dinamiche sociali ed a quelle intercorrenti tra comunità ed apparato che ai valori stessi parimenti si rifanno.

L'“insieme” è, dunque, chiaro e nitida, cristallina, è parimenti la verità in esso racchiusa, nel segno – come si diceva – della contestazione di ogni forma di autoritarismo nel modo complessivo di essere della struttura dell'ordinamento e di svolgersi delle più salienti dinamiche che l'attraversano e connotano.

3. Verità indiscutibili frammiste a vistose incertezze interpretative sollevate dagli enunciati costituzionali: esempi tratti tanto dalla parte organizzativa quanto da quella sostantiva della Carta

A fronte di ciò stanno, di contro, le non poche né lievi incertezze interpretative poste dai singoli enunciati. Ed è singolare la circostanza per cui proprio i disposti apparentemente espressivi di concetti d'immediata intellegibilità sollevano, *per ciò stesso*, i dubbi maggiori circa il loro reale significato. Così, ad es., per quello di cui all'art. 22, per cui nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, ecc., che nulla parrebbe aggiungere al previo riconoscimento della centralità della persona umana ed alla titolarità, che le spetta, di diritti inviolabili. Il fatto, poi, che il divieto valga espressamente per il solo campo politico potrebbe portare all'assurdo di ritenere che esso non valga per campi diversi. O, ancora, l'esplicito obbligo fatto dalla Carta ai legislatori statale e regionali di attenersi, nella disciplina delle materie loro proprie, ai disposti della stessa... *Costituzione* (art. 117, I c.) ha, com'è chiaro, carattere circolare, così come lo ha, in via generale, il precetto di cui all'art. 54 che dota l'obbligo in parola di generale valenza. E via scorrendo.

Insomma, ciò che è incontestabilmente vero, proprio per ciò, parrebbe essere, a un tempo, *ovvio e... incomprensibile*.

Ad ogni buon conto, anche al di fuori della cerchia degli enunciati in parola, praticamente tutti – quale più quale meno – pongono problemi interpretativi e, dunque, alimentano le incertezze di ordine semantico, di cui si viene dicendo. La qual cosa si ha, peraltro, in misura variabile e non suscettibile di alcuna sistemazione in prospettiva formale-astratta. Si suole, infatti, dire che i disposti aventi natura sostantiva esibiscono perlopiù maggiore vaghezza semantica di quelli concernenti l'organizzazione; e, grosso modo, è vero. Ma, non si trascuri la circostanza per cui alcune espressioni linguistiche, quali

⁸ Che, poi, non si diano strumenti sanzionatori efficaci avverso le omissioni del legislatore, anche (e specificamente) per ciò che attiene alla ottimale implementazione dei principi fondamentali, alle condizioni oggettive di contesto, è tutt'altro discorso, già molte volte fatto e qui, ancora una volta, non riproponibile.

Ad ogni buon conto, la insufficienza o, come che sia, inadeguatezza dei meccanismi sanzionatori nulla toglie al carattere prescrittivo degli enunciati, in ispecie appunto di quelli costituzionali. Quali innovazioni possono inoltre essere pensate allo scopo di porre almeno in parte rimedio a questo stato di cose è questione che richiederebbe un lungo ed articolato discorso, già avviato in altri luoghi di riflessione scientifica e, nondimeno, bisognoso di essere ancora meglio precisato in altra occasione.

ad es. quelle che indicano il numero dei componenti di un organo o la loro durata in carica, possono essere fonte di non minore disagio interpretativo di quello che si prova davanti ad enunciati riferiti a termini indicati in disposti della parte sostantiva, quali quelli concernenti le limitazioni dei diritti di libertà poste in atto dall'autorità di polizia con precedenza rispetto all'intervento del giudice chiamato a convalidarle.

È interessante notare che – come si diceva poc'anzi e deve ora precisarsi meglio – proprio gli enunciati espressivi delle norme apicali dell'ordinamento, a motivo dell'ampiezza del campo su cui si distendono, praticamente esteso all'intera “materia” costituzionale⁹, ai quali è comunemente riconosciuta la maggiore “durezza” o resistenza alle innovazioni positive (e, segnatamente, ai limiti alla revisione, dietro evocati), sono proprio quelli maggiormente malleabili e, dunque, esposti alle maggiori manipolazioni semantiche, ad opera dei decisori politici come pure – ciò che è più grave – degli stessi garanti, Corte costituzionale in testa. Come si è tentato di mostrare in altri luoghi, la *teoria della interpretazione* ci consegna, dunque, esiti ricostruttivi sensibilmente divergenti (e persino opposti) rispetto a quelli comunemente raggiunti al piano della *teoria delle fonti*, quanto meno di una teoria riguardata in prospettiva formale-astratta. Da quest'ultima, infatti, i principi fondamentali appaiono essere le norme più “forti”, le sole a disporsi al tetto o – se più piace, rovesciando l'immagine – alla base dell'edificio positivo; in prospettiva sostanziale, sono però le più bisognose di congruo sostegno ed alimento da parte delle norme sottostanti, a partire dalla legge, fonte ad oggi riconosciuta quale idonea per antonomasia a produrre diritto, a dare cioè voce nel modo più diretto e genuino alla rappresentanza politica, pur in un contesto ormai segnato, per un verso, da un palese e crescente squilibrio nei rapporti tra gli organi della direzione politica, di cui si ha inequivoca testimonianza anche per il modo con cui si fa utilizzo degli strumenti di normazione¹⁰, e, per un altro verso, da un pluralismo normativo esasperato e, per più aspetti, incontrollabile, proiezione immediata e diretta del pluralismo istituzionale, nondimeno talora inteso in una parimenti esasperata, radicale accezione.

Sta di fatto che non v'è disposto della Carta che non sia ad oggi oggetto di ora maggiori ed ora minori controversie interpretative, persino quelli che pure sopra sono stati indicati quali specificamente conducenti ad esprimere la verità dell'“insieme” costituzionale.

Faccio solo un paio di esempi tra i più indicativi di questo stato di cose per la parte organizzativa ed uno per quella sostantiva della Carta.

Avuto riguardo agli assi cartesiani su cui si dispongono le più salienti espressioni della sovranità, si pensi dunque, quanto al riparto orizzontale, alle dinamiche della forma di governo e, per quello verticale, alle relazioni tra Stato e Regioni. Ebbene, è fuor di dubbio l'opzione fatta alla Costituente, con l'approvazione dell'ordine del giorno Perassi, a favore del modello parlamentare di governo, escludendosi dunque soluzioni istituzionali radicalmente diverse quale quella invalsa oltreoceano¹¹.

⁹ A riguardo di come la nozione in parola può essere intesa, ragguagli, se si vuole, possono aversi dal mio *La “materia” costituzionale, i modi della sua trattazione manualistica, i segni lasciati dal contesto politico-istituzionale sull'una e sugli altri (profili storico-teorici)*, in *Rivista AIC*, 4/2017, 12 dicembre 2017.

¹⁰ Si pensi solo alla perdurante, abnorme produzione di decreti-legge, quale che sia il colore della casacca politica indossata dal Governo di turno (e dalla maggioranza che lo sostiene): a riprova di un *trend* ormai talmente consolidato da consigliare l'introduzione nella Carta di correttivi urgenti, non già dunque a mera finalità di “razionalizzazione” o, diciamo pure, legittimazione dell'esistente bensì di riequilibrio istituzionale (ad es., escludendo categoricamente la loro ammissibilità in relazione a determinate materie puntualmente determinate, se del caso recependo alcune indicazioni della legge 400 dell'88, incapaci d'imporci per un vizio strutturale dell'atto che vi fa luogo). Il recupero del ruolo delle assemblee elettive potrebbe, poi, aversi anche per altre vie, quale quella che porta alla “invenzione” delle leggi organiche o di altri tipi di legge *quodammodo* intermedi tra quello della legge comune e l'altro della legge costituzionale [così, nel mio *Riforme costituzionali: quali e perché?* in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2023, 24 aprile 2023, spec. 137 ss.]. Leggi, dunque, che, una volta venuti a formazione, si sottrarrebbero a future innovazioni per mano del Governo, risultando gli atti primari di normazione da quest'ultimo prodotti dotati di forza normativa in tutto e per tutto eguale a quella propria delle leggi comuni.

¹¹ ... della quale – dico qui di passaggio – si è inopinatamente ventilata l'introduzione, trascurando tuttavia le profondamente diverse condizioni complessive di contesto politico che ne rendono da noi sconsigliabile l'adozione

La verità racchiusa in questa scelta è, perciò, incontrovertibile. Il modello parlamentare, nondimeno, si articola – come si sa – in numerose varianti, anche sensibilmente distanti l’una dall’altra e – ciò che più importa – idonee a riflettersi variamente sul rapporto tra comunità governata ed apparato governante, dunque a conti fatti sul carattere democratico dell’ordinamento¹². Quale equilibrio si sia voluto prefigurare per il nostro Paese è, dunque, questione aperta alla discussione; non è un caso, d’altronde, che nel corso dell’esperienza repubblicana fin qui maturata si siano registrate talune vistose oscillazioni, per quanto il *trend* complessivo sia stato nel segno di un sostanziale primato del Governo nella direzione politica, testimoniato, tra l’altro, dalle sue proiezioni al piano della normazione, cui si è poc’anzi fatto cenno richiamando l’esperienza della decretazione d’urgenza¹³.

Certa è, dunque, la sussistenza del rapporto fiduciario; incerte, tuttavia, alcune sue espressioni, peraltro legate a mutamenti di quadro politico specie in talune congiunture particolarmente evidenti¹⁴.

Non si trascuri tuttavia, al riguardo, ancora una volta, il ruolo giocato da quelle *consuetudini culturali* di cui si è venuti dicendo. Così, ad es., inizialmente – come si ricorderà – si discuteva in merito all’ammissibilità delle crisi extraparlamentari¹⁵; man mano, però, che se ne aveva frequente riscontro, il loro consolidamento nell’esperienza ha naturalmente portato a dare avallo alla opinione di quanti si dichiaravano favorevoli al loro riconoscimento ed alla perdurante, indisturbata messa in atto¹⁶. La sostanziale acquiescenza, poi, manifestata dalla comunità nei confronti di questa esperienza ha chiuso il cerchio; e così oggi non si dubita più da alcuno circa l’apertura di una crisi di governo al di fuori dell’approvazione di una mozione di sfiducia. Similmente può dirsi, ad es. per la *querelle* relativa all’ammissibilità della revoca della fiducia in sede parlamentare al singolo Ministro, un tempo anch’essa oggetto – come si ricorderà – di discordanti vedute, ormai però definitivamente superate, e via dicendo.

Ci si sposti ora al piano dei rapporti tra Stato e Regioni.

Una volta di più è indubitabilmente vero il carattere decentrato dell’ordinamento, in contrapposizione al modello invalso all’indomani della unificazione del Regno, così come lo è l’obbligo fatto ai pubblici poteri in genere di promuovere e valorizzare l’autonomia, in ciascuna delle sue espressioni e in tutte assieme. Vero è altresì il bisogno che la promozione in parola non si traduca in un pregiudizio per il carattere uno ed invisibile della Repubblica, non foss’altro perché in tal modo

[ragguagli, se si vuole, nei miei *Riforme costituzionali: quali e perché?* cit., 107 ss., e [Il menu à la carte delle riforme costituzionali](#), in questa [Rivista, Editoriali](#), 10 maggio 2023.

¹² Su ciò mi piace qui far richiamo della riflessione scientifica svolta poco meno di sessant’anni addietro dal mio indimenticabile Maestro (v., dunque, di T. MARTINES, *Governo parlamentare e ordinamento democratico*, Giuffrè, Milano 1967).

¹³ Sui più salienti sviluppi della forma di governo nel nostro Paese, v., almeno, S. CECCANTI, *La forma di governo parlamentare in trasformazione*, Il Mulino, Bologna 1997; A. SPADARO, *L’evoluzione della forma di governo italiana: dal parlamentarismo rigido e razionalizzato al parlamentarismo flessibile, con supplenza presidenziale*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 9/2018, 17 settembre 2018, e, dello stesso, *Sui caratteri del parlamentarismo "all'italiana": o doppia fiducia o doppia maggioranza*, in AA.VV., *Scritti in onore di Roberto Bin*, Giappichelli, Torino 2019, 348 ss.; A. D’ANDREA, *Il Parlamento e il Governo: le ragioni del rispettivo disallineamento costituzionale (sempre reversibile)*, in *Dir. cost.*, 4/2022, 9 ss., spec. 15 ss.; L. DELL’ATTI, *Continuità e ambiguità della forma di governo lungo la storia costituzionale italiana: appunti brevi sull’ipotesi presidenzialista*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 1/2023, 16 marzo 2023, 251 ss., e, in prospettiva storica, G. GIANNOTTI, *La forma di governo del regime statutario liberale tra evoluzione parlamentare ed involuzione pseudo-parlamentare*, in [Rivista AIC](#), 4/2022, 24 ottobre 2022, 15 ss.

¹⁴ Si pensi solo a ciò che ha rappresentato Tangentopoli, col terremoto causato nel sistema dei partiti della c.d. prima Repubblica.

¹⁵ Sulla tipologia delle crisi, si può vedere, se si vuole, la proposta ricostruttiva che è nel mio *Le crisi di governo tra ridefinizione delle regole e rifondazione della politica*, Giuffrè, Milano 1990.

¹⁶ Di contro, nel mio studio monografico sopra richiamato è prodotto lo sforzo di argomentare la tesi secondo cui le crisi di governo in genere, extraparlamentari o parlamentari che siano, possono giustificarsi unicamente al verificarsi di talune condizioni richieste dal valore democratico nel suo fare “sistema” con i valori fondamentali restanti e, in ispecie, dal bisogno di far luogo ad una sostanziale discontinuità nella direzione politica e/o nella struttura (la c.d. “formula politica”) della maggioranza e del Governo.

– come si è fatto altrove notare – l'autonomia tradirebbe la propria natura, potendosi affermare e far valere unicamente nella cornice della unità.

Ancora una volta, però, in quali modi la promozione e valorizzazione in parola dovrebbero concretarsi e, soprattutto, quali ne dovrebbero essere i confini rimane nel figurino costituzionale largamente appannato. Incerti sono, dunque, gli equilibri che si è inteso stabilire al piano delle relazioni tra Stato e Regioni: ne rende inequivoca testimonianza la vaghezza degli enunciati ad esse dedicati, tanto per ciò che concerne i campi materiali rimessi alla coltivazione di questo o quell'ente quanto in ordine ai limiti ai quali vanno incontro le attività da essi svolte (in ispecie, sul terreno della legislazione e della normazione in genere). È pur vero, poi, che siffatto connotato, con immediata evidenza risultante dalla disciplina costituzionale, è il frutto della scelta di demandare all'esperienza la messa a punto degli equilibri in parola in ragione delle mutevoli condizioni oggettive di contesto e dei più pressanti ed avvertiti bisogni dai campi stessi emergenti. Non è, ad ogni buon conto, a caso che innumerevoli siano state le *actiones finium regundorum* esercitate sia dall'una che dall'altra parte, a riprova appunto della fitta coltre di nebbia che avvolge anche per questa parte l'articolato della legge fondamentale della Repubblica e del bisogno che a diradarla si renda indispensabile l'intervento dell'arbitro costituzionale. Ed è interessante notare che le cose non sono andate affatto meglio a seguito del rifacimento del Titolo V: a conferma del fatto che gli aggiustamenti costituzionali non sempre risultano forieri di minori incertezze interpretative ed operative, tutt'altro!

Eppure, anche al piano di esperienza ora evocato si riscontrano talune costanti frutto dell'apporto congiunto dei decisori politici in prima battuta e, in seconda, del giudice costituzionale, in ispecie – come si sa – di quest'ultimo, cui si deve la confezione di alcune tecniche decisorie abilmente forgiate e rimesse continuamente a punto in ragione delle congiunture e delle più pressanti esigenze che in esse si manifestano, tecniche che, nondimeno, risultano dotate di strutturale duttilità, sì da prestarsi ad adattamenti anche consistenti in funzione di occasionali convenienze. Formule quali quelle della leale cooperazione o del criterio della prevalenza, messo in campo al fine di ridisegnare di continuo i confini dei campi materiali, ed altre ancora, delle quali non tocca ora specificamente dire, avvalorano l'oscillazione incessante della Costituzione tra il corno della stabilizzazione semantica e l'altro, opposto, del rinnovamento, in funzione della salvaguardia di interessi che di volta in volta si fanno attrarre ora dall'uno ed ora dall'altro e che richiedono comunque di essere – per quanto possibile – appagati. Ed è bensì vero che la Costituzione – come ha messo in luce un'accreditata dottrina – è costantemente in “moto” o – come pure è stato detto – è soggetta a continua, mai fini “evoluzione”¹⁷. Si danno, nondimeno, degli argini oltre i quali l'esperienza in parola non può comunque spingersi, a pena di mettere in forse, fino a pregiudicare del tutto, la *vis* prescrittiva della Carta, il suo essere appunto un documento scritto e solenne venuto ad esistenza per dare certezze di diritto costituzionale e per ciò pure, nei limiti sopra indicati, verità non revocabili in dubbio.

Se ne ha lampante riprova specie con riferimento al terzo degli esempi che vorrei qui fare e che rimanda a quel riconoscimento dei diritti inviolabili, cui si è fatto poc'anzi richiamo. Non si dimentichi, d'altronde, che la lotta per la Costituzione ha infiammato i secoli diciottesimo e diciannovesimo proprio perché alla Costituzione stessa si demandava (e si demanda) il compito di consegnare *certezze di diritto costituzionale* e *certezze di diritti costituzionali* un tempo mancanti, anzi inimmaginabili¹⁸, in quanto complessivamente incongrue rispetto alla concentrazione del potere in capo ad una sola figura soggettiva che in sovrana solitudine lo deteneva ed esercitava.

¹⁷ Riprendo qui alcuni termini che possono vedersi in M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Rivista AIC*, 1/2013, 1° marzo 2013, e A. SPADARO, *Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quad. cost.*, 3/1998, 343 ss.

¹⁸ Rileva al riguardo il significato in sé posseduto dalla scrittura costituzionale quale fonte appunto delle certezze in parola, trascurandosi tuttavia il dato elementare, avvalorato da non poche, convergenti esperienze, per il quale a volte un sano diritto costituzionale non scritto può rivelarsi foriero di maggiori certezze e benefici per i diritti di quanto non sia un diritto non scritto a modo. Basti solo, per un momento, pensare alla complessiva vicenda ordinamentale maturata in Gran

Ebbene, può considerarsi – come si diceva – ormai provato, vale a dire indiscutibilmente vero, che i diritti fondamentali preesistano alla venuta alla luce della Costituzione che, conformemente alla sua natura e identità, non poteva (e non può) non “riconoscerli”. Quali, però, essi in concreto siano rimane oggetto di animate e ad oggi non chiuse controversie teoriche, alcuni ritenendo il catalogo costituzionale dei diritti “chiuso”, altri “aperto” ed altri ancora tentando ardimentose soluzioni mediane tra i poli opposti di un’alternativa che, a rigore, non lascia scampo e parrebbe essere soffocante (potendosi, semmai, discettare in merito all’ampiezza dell’apertura del ventaglio concernente il catalogo in parola)¹⁹.

Una sola, succinta notazione mi preme qui svolgere a riguardo della micidiale questione ora posta; ed è che, una volta di più, è giocoforza – a me pare – far riferimento a *consuetudini culturali* di riconoscimento invalse e profondamente radicate nel corpo sociale al fine di cogliere ed apprezzare *in nuce* la “fondamentalità” propria unicamente di alcuni diritti, da essa quindi linearmente ed immediatamente discendendo il tratto della “inviolabilità” che – come si è fatto altrove osservare – può dunque considerarsi una sorta di proprietà o qualità della prima, appuntandosi unicamente in capo a diritti che, seppur “nuovi”, possano nondimeno fregiarsi dell’attributo della “essenzialità” o – se si preferisce altrimenti dire – della indefettibilità, in forza di un comune e profondamente avvertito sentire dei componenti la comunità nella sua interezza. Si può, dunque, discutere a riguardo della determinazione degli indici esteriori maggiormente attendibili al fine del riconoscimento dei diritti in parola ma non si può – a me pare – aver alcun dubbio che è unicamente nell’esperienza, nella vita di relazione e nelle più salienti dinamiche che in essa vengono a formazione, che sta il “luogo” di ancoraggio e di emersione dei diritti stessi. Non è, d’altronde, un caso che gli organi di apparato (il legislatore e, soprattutto, i giudici) si trovino quindi *quodammodo* obbligati – direi, però, *naturalmente* obbligati – a darvi voce, secondo quanto si dirà ancora meglio a momenti.

4. *Il rapporto di circolare, mutua alimentazione tra verità acclamate e verità in progress, e l’attitudine delle verità scientifiche a commutarsi in verità costituzionali, sia pure tra talune, tenaci ancorché inspiegabili, resistenze dei decisori politici ed autori della normazione*

Gli esempi fatti e molti altri che potrebbero similmente addursi ci consegnano un insegnamento di cui occorre far tesoro; ed è che l’affannosa e non di rado sofferta ricerca di punti sia pur relativamente fermi in sede di ricostruzione del quadro costituzionale possa (e debba) prendere forma e via via pervenire a maturazione, fino al suo compiuto perfezionamento, solo in un contesto di circolare fattura (d’altronde – come si sa – il carattere circolare della interpretazione, da A. Ross in avanti²⁰, è ormai considerato un punto fermo della speculazione teorica da parte dei cultori di discipline diverse).

Insomma, l’interpretazione dei singoli enunciati non può non trarre ispirazione ed orientamento da quella verità dell’“insieme”, di cui si diceva; allo stesso tempo, però, quest’ultima si conferma e consolida anche grazie alle acquisizioni concettuali man mano raggiunte in relazione a quelli. *Simul stabunt vel simul cadent*, dunque.

Si assiste qui – come si vede – a qualcosa di analogo a ciò che si ha laddove, trattandosi di fare chiarezza sul significato degli enunciati che si riferiscono alle funzioni ed al ruolo di una figura soggettiva, si mette una volta di più in moto un meccanismo di mutua alimentazione tra i termini della

Bretagna, a conferma del fatto che la scrittura, pur essendo – com’è chiaro – non priva di rilevante valenza, non basta da sé sola allo scopo laddove non si diano condizioni oggettive di contesto favorevoli all’attecchimento degli istituti caratterizzanti le liberal-democrazie.

¹⁹ Riferimenti a questa e ad altre questioni che si pongono in ordine al riconoscimento dei diritti fondamentali, in specie dei “nuovi”, possono aversi dai contributi al convegno del Gruppo di Pisa svoltosi a Cassino il 10 e 11 giugno 2016 su *Cos’è un diritto fondamentale?* a cura di V. Baldini, Editoriale Scientifica, Napoli 2017.

²⁰ Doveroso fare, ancora una volta, richiamo alla ormai “classica” *Theorie der Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen*, Franz Deutsche, Leipzig-Wien 1929.

relazione in parola, il ruolo illuminando i disposti concernenti le singole attribuzioni spettanti alla figura e queste, a loro volta, avvalorando la complessiva configurazione di quello²¹.

In questo scenario, cruciale rilievo – come si viene dicendo – va assegnato a *consuetudini culturali* di riconoscimento della validità di soluzioni interpretative che, in non pochi casi, gradatamente si affermano e radicano sempre di più fino a commutarsi in un autentico *diritto vivente*, vale a dire, in buona sostanza, in verità costituzionali che col tempo vanno sempre di più diffondendosi e consolidandosi in seno al corpo sociale.

Né vale opporre che si tratta pur sempre di verità relative, così come è d'altronde proprio di ogni espressione del diritto in parola, passibile pur sempre di revisione e, se del caso, radicale confutazione. Ogni verità, infatti, al di fuori di quelle di fede, lo è pur sempre, per quanto alcune, quale quella dietro evocata della terra che gira attorno al sole, dotate ormai di particolarmente solido fondamento, si considerino incrollabili. Ed è bene qui rimarcare che le consuetudini interpretative, di cui si viene dicendo, non sono tali unicamente ovvero prevalentemente per effetto dell'opera diuturna e preziosa prestata dai giudici, cui è nondimeno da assegnare – come si dirà meglio a breve – cruciale rilievo, ma anche in forza della spontanea adesione venuta dagli operatori istituzionali restanti e – ciò che più importa – dalla comunità. D'altro canto, i giudici e gli operatori in genere (a partire dal legislatore) non restano di certo insensibili a sollecitazioni venute dalla comunità stessa, specie laddove il quadro normativo si presenti lacunoso ed appannato, così come – si è veduto – si ha in relazione ai “nuovi” diritti fondamentali, intrattenendosi pertanto, una volta di più, un rapporto di mutua ricarica tra le spinte e le aspettative che emergono dal corpo sociale e le indicazioni risultanti dagli atti dei pubblici poteri. Emblematica è, appunto, al riguardo la vicenda che incessantemente matura e si rinnova sul terreno del riconoscimento dei diritti in parola che, seppur in modo sovente incerto e sofferto, si fanno quindi largo fino ad affermarsi grazie allo sforzo corale prodotto a plurimi livelli di esperienza.

Si coglie in questa vicenda quello che forse è il tratto maggiormente qualificante ed espressivo della Costituzione, la sua duplice vocazione alla conservazione di alcune verità intimamente e profondamente radicate nella sua struttura ed al rinnovamento semantico legato al mutare dei tempi e dei bisogni di volta in volta emergenti. È come un veicolo che ha una sua complessiva connotazione, risultante sia dalla carrozzeria e dall'arredamento interno che dalla parte meccanica, che nondimeno ha talora necessità di ricambi in questa o quella delle sue componenti che, nondimeno, non ne intaccano la identità, dovendo essere comunque innestati a modo, tenendo cioè conto delle caratteristiche del mezzo.

Si danno alcuni ambiti materiali nei quali ciò che è vero si coglie ed apprezza con immediata evidenza. Eppure, si danno ugualmente talune inspiegabili resistenze in seno al corpo sociale volte ad ostacolare la formazione di quelle consuetudini di riconoscimento di cui si diceva, che tuttavia alla lunga pervengono ugualmente a maturazione. Il processo di accertamento della verità è a volte travagliato e sofferto ma ha pur sempre il suo sbocco naturale. D'altronde, anche valori fondamentali dell'ordinamento, espressivi di verità che oggi consideriamo irreversibilmente acquisite, quali quelle cui danno voce i principi di libertà ed eguaglianza, hanno dovuto faticare non poco prima di potersi fare largo ed affermare; ed ancora oggi è da ritenere che lo siano in modo incompiuto, non del tutto appagante. Quante sono, d'altronde, le discriminazioni e le sperequazioni di trattamento che permangono nel corpo sociale e nell'ordinamento, di cui si ha riscontro specie per voce di coloro che si battono per il loro superamento?

I campi materiali maggiormente attraversati dalle verità scientifiche e dallo sviluppo della tecnologia offrono numerose ed eloquenti testimonianze a riguardo di ciò che si viene ora dicendo.

²¹ Ne ho trattato, con specifico riguardo al Presidente della Repubblica ma con notazioni provviste di generale valenza, nel mio *Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica: notazioni introduttive*, in AA.Vv., *Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica*, a mia cura, Giappichelli, Torino 2011, 3 ss.

Ebbene, le verità in parola – laddove, appunto, se ne abbia riscontro per comune sentire – ridondano naturalmente e si convertono in verità costituzionali; di contro, laddove facciano difetto, la Costituzione è, a conti fatti, costretta a restare “muta” su questioni scientificamente sensibili e, di conseguenza, il suo massimo garante è obbligato a rifugiarsi in un comodo *non liquet*, secondo quanto è confermato da non poche decisioni della Consulta e dei giudici in genere.

Un solo esempio, per tutti. Si rilegga, ad es., [Corte cost. n. 84 del 2016](#), a riguardo della vessata questione della destinazione degli embrioni crioconservati a finalità di ricerca. Il punto centrale della motivazione del verdetto d’inammissibilità è stato dato – come si sa – proprio dalla constatazione del consenso non ancora raggiunto dagli scienziati in ordine al cuore della questione sollevata. E così pure in molti altri casi. È pur vero, tuttavia, che se ne danno alcuni in relazione ai quali francamente non si capisce (quanto meno, non riesce a me di capire) su quale fondamento poggi l’esito avutosene, specificamente al piano legislativo.

Si consideri, ancora una volta, la discussa questione dell’obbligo vaccinale al fine di porre un argine alla diffusione di alcune pandemie, come da ultimo quella da Covid-19²².

Qui, si tocca con mano la misteriosa ed irrazionale refrattarietà dei decisori politici ed autori della normazione ad accogliere e portare ad effetto talune verità considerate ormai acquisite in seno alla corporazione degli scienziati, seppur con qualche marginale ed eccentrico dissenso. L’efficacia dei vaccini, specie di alcuni, era (ed è), infatti, ampiamente documentata e rilevata peraltro dalla giurisprudenza²³; ormai provato da statistiche inconfutabili (i numeri non ingannano...) era il fatto che la gran parte dei ricoveri ospedalieri e dei decessi fosse data da persone fragili e, appunto, non vaccinate; che, dunque, i rischi fatti correre dalla mancata vaccinazione fossero di gran lunga più elevati di quelli riconducibili alla sua effettuazione, senza peraltro trascurare la circostanza, a tutti nota ma stranamente nella circostanza dimenticata, per cui ogni farmaco, anche quelli di uso comune, può, in casi marginali, dar vita ad effetti negativi anche assai gravi. La qual cosa però – è bene non perdere mai di vista – non porta di certo a sollecitare le persone malate a non curarsi...

Insomma, le verità scientifiche – come si diceva – faticano in non pochi casi a farsi largo e ad affermarsi ma, appunto, vi sono (e numerose) – com’è a tutti noto – anche in ambito sanitario. Laddove se ne abbia dunque riscontro e si tratti di verità coinvolgenti diritti fondamentali e, in genere, interessi di rilievo costituzionale, esse ridondano naturalmente in verità costituzionali, avvalorate quindi assai spesso dal diritto vivente.

5. Verità processuali e verità sostanziali, con specifico riguardo al piano su cui maturano le esperienze di “dialogo” tra le Corti

Si tratta ora di vedere quali siano i luoghi e i modi in cui prende forma la ricerca delle verità costituzionali, specie di quelle che richiedono impegnative e complesse operazioni interpretative degli enunciati della Carta. Non sto qui a dire di quali siano le sedi istituzionali preposte all’attuazione del disegno costituzionale, sulla qual cosa ci si è già avuto modo di intrattenere specificamente altrove. Mi limito solo a rammentare che le maggiori responsabilità della implementazione del figurino disegnato nella Carta gravano, in un ordinamento di tradizioni liberal-democratiche qual è il nostro, in primo luogo sulle sedi della rappresentanza politica. Annose e particolarmente gravi carenze in esse rilevate hanno però comportato il sostanziale spostamento del compito in capo a sedi diverse (e, segnatamente, a quelle in cui si amministra giustizia e si svolgono attività di garanzia in genere), obbligate ad una innaturale “supplenza” nei riguardi del legislatore.

²² In tema è venuta a formarsi – come si sa – un’alluvionale produzione scientifica: da ultimo e per tutti, L. MORONI, *L’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 tra legittimità e notizie false*, in [Osservatorio costituzionale](#), 3/2023, 2 maggio 2023, 1 ss.

²³ Con specifica attenzione alle più recenti pronunzie emesse dalla Consulta, v. C. IANNELLO, *La ratio dell’obbligo vaccinale nella recente giurisprudenza costituzionale*, in [Dirittifondamentali.it](#), 2/2023, 17 maggio 2023, 43 ss.

Ancora una volta, illuminante è la vicenda, più volte evocata, relativa alla salvaguardia dei diritti fondamentali, in ispecie dei nuovi, maggiormente bisognosi dei vecchi di solido sostegno e costante alimento al fine di potersi via via diffondere e far valere. Non è, d'altronde, per mero accidente che si sia altrove ripetutamente caldeggiato il loro riconoscimento, in primo luogo, ad opera di fonte costituzionale, anziché – come comunemente si pensa – di legge comune o addirittura, *omisso medio*, di pronunzie dei giudici²⁴; e ciò, per la elementare ragione che, situandosi essi al cuore della “materia” costituzionale, naturalmente evocano in campo la forma parimenti costituzionale, la più adeguata a darne la prima ed essenziale disciplina, lo strumento elettivo insomma allo scopo di dar modo alla verità costituzionale in essi racchiusa di farsi cogliere ed apprezzare dagli operatori restanti e dall'intero corpo sociale. L'aggravamento della procedura e, in ispecie, i larghi consensi che sono sovente richiesti perché la stessa pervenga a buon fine agevolano, infatti, il radicamento nel corpo sociale delle affermazioni racchiuse e veicolate dalla massima fonte espressiva di potere costituito.

Sta di fatto, però, che non soltanto è venuto largamente meno il legislatore costituzionale al compito suo proprio di dare voce ai nuovi diritti ma visibilmente carente è stata (ed è) altresì la normazione con legge ordinaria. Di qui, appunto, l'appello fatto in numerose circostanze ai giudici al fine di darvi appagamento.

Sta proprio qui – come si sa – la ragione del sostanziale superamento delle “rime obbligate” in talune operazioni di giustizia costituzionale, di cui si è avuto (e si ha) non infrequente riscontro. Ancora da ultimo, una sensibile dottrina²⁵ ne ha dato giustificazione principalmente nel duplice assunto che, per un verso, è il fine dell'appagamento dei diritti a legittimare l'esperienza in parola e, per un altro verso, che essa s'ispira alla “logica” della sussidiarietà, riconoscendosi ad ogni buon conto l'opportunità al legislatore di far luogo in ogni tempo ad una nuova disciplina della materia, diversa – se del caso – da quella a titolo precario stabilita dalla Corte.

Come si è però tentato di mostrare altrove²⁶, né l'uno né l'altro argomento appaiono essere irresistibili.

E infatti.

In primo luogo, la “logica” della sussidiarietà vale (e non può che valere) unicamente tra organi ed attività aventi carattere omogeneo (in ispecie, aventi natura politico-normativa, quale ad es. si riscontra al piano dei rapporti tra leggi statali e leggi regionali).

In secondo luogo, non è (e non può essere) il fine a giustificare il mezzo, dal momento che – come si è fatto opportunamente notare²⁷ – è sempre il secondo a preconstituire il primo.

In terzo (e ultimo) luogo, la circostanza per cui il legislatore può in ogni tempo riappropriarsi della funzione sua propria, innovando alle stesse novità introdotte dal giudice costituzionale, non esclude bensì implica e conferma il *vulnus* alla discrezionalità patito dal legislatore, peraltro avvalorato *per tabulas* dalla stessa Corte costituzionale, specie in occasione della messa in atto della tecnica della decisine in due tempi inaugurata in *Cappato*, laddove dapprima la Corte si reputa inabilitata a far subito luogo al rifacimento della normativa portata alla sua cognizione e considerata incompatibile con la Costituzione, superando quindi in seconda battuta ogni remora in tal senso già manifestata proprio in forza del principio della doverosa osservanza della discrezionalità del legislatore.

²⁴ V., dunque, di recente, il mio *Rapporti interordinamentali ed effettività della tutela dei diritti fondamentali*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 1/2023, 20 marzo 2023, 121 ss.

²⁵ Part., M. RUOTOLO, *Le tecniche decisorie*; L. D'ANDREA, *Il “governo” del processo costituzionale*, e N. CANZIAN, *Il divieto per la Corte costituzionale di sindacare l'uso discrezionale del potere legislativo del Parlamento*, nei loro contributi al convegno del Gruppo di Pisa tenutosi a Como il 26 e 27 maggio 2023 su *I 70 anni della Legge n. 87 del 1953: l'occasione per un “bilancio” sul processo costituzionale*, alla pagina Convegni del [sito](#) del Gruppo di Pisa.

²⁶ ... e, segnatamente, nel mio *La legge 87 e le “modifiche tacite” della disciplina del processo costituzionale*, in *I 70 anni della Legge n. 87 del 1953: l'occasione per un “bilancio” sul processo costituzionale*, cit.

²⁷ A. PUGIOTTO, *Dalla “porta stretta” alla “fuga” dalla giustizia costituzionale? Sessant'anni di rapporti tra Corte e giudici comuni*, in *Quad. cost.*, 1/2016, 169.

Il vero è che la tecnica in parola appare essere afflitta da una contraddizione interna insanabile, portando all'effetto di una innaturale commistione dei ruoli di decisore politico e di garante in capo alla Corte, come tale incompatibile con il principio della separazione dei poteri che, giusta la definizione datane all'art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789, è (e resta) uno dei principi fondanti lo Stato costituzionale.

I meccanismi processuali, ad ogni buon conto, oltre ad essere assai spesso farraginosi e talora persino arrugginiti, vanno incontro a limiti loro propri, strutturali, prima di riuscire ad esprimere delle autentiche verità di diritto costituzionale; cionondimeno, la vocazione alla stabilizzazione è pur sempre insita negli istituti processuali e nelle tecniche decisorie di cui si avvalgono gli operatori di giustizia, in ispecie di alcuni.

Il giudicato costituzionale²⁸ è, forse, la massima espressione di verità costituzionale, a motivo dell'*auctoritas* dell'organo e, in ispecie, del carattere irreversibile degli effetti prodotti dalle sue decisioni: *secundum verba* – mi piace qui, ancora una volta, sottolineare²⁹ –, di *tutte* le decisioni, in forza del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 137 della Carta. Sappiamo però che, per la dottrina e la giurisprudenza correnti, le cose non stanno affatto così, assumendosi essere proprio delle sole pronunzie ablativo il carattere irreversibile degli effetti in parola ed escludendosi la stessa sussistenza del giudicato per le decisioni di rigetto. Si è, insomma, ormai affermata al riguardo una verità praticamente incrollabile, frutto di una consuetudine teorico-ricostruttiva non più contestata da alcuno, della quale, pur seguitando a non condividerla, convengo che si debba prendere atto, al fine di non incappare nel difetto, rilevato da un'autorevole, indimenticata dottrina, del "solipsismo giuridico, proprio di certi giuristi troppo orgogliosi e personalistici"³⁰.

V'è di più. Non si perda di vista, infatti, la circostanza per cui, tornando sui propri passi, la Corte ha modo di avvalersi della tecnica dell'autocitazione³¹ per precisare e rimettere a punto, a volte con operazioni sostanzialmente correttive seppur abilmente mascherate, il senso complessivo di anteriori pronunzie, siano esse di rigetto che di accoglimento. Nei fatti, insomma, non è vero che le verità di diritto costituzionale espresse nelle pronunzie in parola sono sempre fedelmente e scrupolosamente rispettate dalla stessa Corte, oltre che naturalmente dagli altri loro interpreti che, in buona o mala fede, se ne possono non di rado anche sensibilmente discostare.

Per un verso, non è detto, dunque, che la verità processuale rispecchi sempre la verità sostanziale: vale per le esperienze dei giudizi davanti alla Corte così come, ovviamente, per qualunque altra esperienza processuale: più ancora, anzi, per i giudizi comuni per i quali è prevista la soggezione a revisione, che naturalmente ha la sua *ratio* significativa nel bisogno di acclarare una verità dapprima non autenticamente disvelata e darle modo, seppur a seguito di un travagliato percorso, alla fine di affermarsi. Quanto, poi, ai giudizi davanti alla Corte, la questione si fa particolarmente complessa specificamente per il caso che sopravvengano pronunzie delle Corti europee incompatibili con i verdeti emessi al termine dei giudizi stessi, pur laddove siano racchiusi in decisioni di accoglimento.

²⁸ ... a riguardo del quale, dopo i noti studi di F. DAL CANTO (del quale v., almeno, *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Giappichelli, Torino 2002), v., per tutti, E. FURNO, *Giudicato costituzionale*, in *Dig./Disc. pubbl.*, Agg., VIII (2021), a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, 207 ss., e lett. *ivi*.

²⁹ Mi sono sforzato di argomentare la tesi ora evocata nel testo nel mio *Storia di un "falso". L'efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano 1990, con le precisazioni quindi apportate in *Ripensando alla natura della Corte costituzionale, alla luce della ricostruzione degli effetti delle sue pronunzie e nella prospettiva delle relazioni con le Corti europee*, in AA.VV., *La Corte costituzionale vent'anni dopo la svolta*, a cura di R. Balduzzi-M. Cavino-J. Luther, Giappichelli, Torino 2011, 349 ss.

³⁰ L. PALADIN, *Saluto ai partecipanti al convegno di Trieste del 26-28 maggio 1988 su Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano 1988, 5. Vi ho fatto richiamo in testa al mio *Storia di un "falso"*, cit., 1.

³¹ Ne ha fatto (e ne fa), per vero, un uso a volte sapiente e raffinato, altre di contro oggettivamente forzato, come quando converte indebitamente un *obiter dictum* in un punto di diritto già ampiamente argomentato. In generale, sulle tecniche retorico-argomentative viepiù affinate messe in atto dalla Consulta, tra le quali è appunto quella ora accennata nel testo, v., per tutti, AA.VV., *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, a mia cura, Giappichelli, Torino 1994, e A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano 1996.

In una congiuntura siffatta, la revisione del processo costituzionale, nel significato che è al termine usualmente assegnato con riguardo alle esperienze processuali che maturano nei giudizi comuni³², non è chiaramente possibile, stante la impossibilità della “reviviscenza” della legge caducata dalla Consulta, a motivo del carattere istantaneo (art. 136, I c.) ed irreversibile (art. 137, ult. c.) dell’effetto ablativo. Laddove, però, se ne abbia la “riproduzione” con altra legge³³, quindi portata alla cognizione della Corte, è tuttavia da ritenere che la Corte stessa sia tenuta a far luogo ad una pronuncia di rigetto, in forza del vincolo anche su di essa gravante di dar seguito al verdetto del giudice europeo³⁴. Potrebbe, insomma, dirsi che la verità processuale in precedenza enunciata si trovi soggetta a sostanziale revisione davanti ad una verità processuale sopravveniente *ab extra* che quindi richieda di rispecchiarsi fedelmente in verità processuali di diritto interno.

Tutto ciò posto, è pur vero, però, che la soggettività, connotato comunque ineliminabile di ogni interpretazione, non può portare ad escludere la eventualità che qualunque pronuncia dischiuda naturalmente il ventaglio a plurime e anche sostanziali correzioni di senso degli enunciati che racchiude dentro di sé, idonee ad affermarsi nella cerchia dei suoi destinatari e, quindi, a diffondersi in seno al corpo sociale. L’unica via percorribile al fine di contenere – fintantoché possibile – quest’esito, se non pure a far chiudere del tutto il ventaglio in parola, è che vengano man mano a prendere forma ed a consolidarsi nell’esperienza quelle *consuetudini culturali* di riconoscimento della bontà di una certa soluzione interpretativa, cui si è più volte fatto dietro richiamo, componendosi e radicandosi nel corpo sociale un *diritto vivente* che vi dia voce e la porti ad effetto.

Al tirar delle somme, come si vede, il c.d. “dialogo” tra le Corti – com’è usualmente chiamato – è, a un tempo, fattore di rinnovamento e di stabilizzazione di verità processuali che si fa particolarmente apprezzare proprio sul terreno del riconoscimento e della salvaguardia dei diritti fondamentali. È chiaro che la ricerca della verità costituzionale si dimostra essere assai più complessa in un contesto segnato dalla pluralità dei documenti *materialmente* (o – come preferisce dire la Consulta³⁵ – *tipicamente*) costituzionali, quali sono le Carte dei diritti, sollecitate a darsi mutuo sostegno ed alimento fino ad immedesimarsi – laddove possibile – nei fatti interpretativi³⁶, rispetto al contesto di un tempo che vedeva la sola Costituzione porsi in sovrana solitudine quale *fons fontium*, unico punto di unificazione-integrazione dell’ordinamento. È parimenti chiaro, però, che, grazie alla disponibilità di più Carte e per effetto del “dialogo” incessante e fecondo che s’intrattiene tra le Corti che ne sono istituzionalmente garanti, è possibile raggiungere verità costituzionali dotate di ancora più saldo fondamento, proprio perché in esse si riconoscono più Corti operanti a livelli istituzionali diverse³⁷, e – ciò che maggiormente importa – idonee ad offrire un servizio maggiormente appagante

³² Sul significato che è da assegnare alla revisione in parola, con specifico riguardo al caso ora richiamato nel testo, dal punto di vista della verifica della verità processuale, v., part., R. CONTI, *Alcuni aspetti della verità nel diritto*, in [Diritti Comparati](#), 3/2022, spec. 830 ss.

³³ Ciò che, di norma, è da qualificare come illecito, appunto in quanto lesivo del giudicato costituzionale. Il punto è, per vero, come si sa discusso, alcuni giudicando inciso il giudicato unicamente qualora la “riproduzione” si abbia con effetto retroattivo ed altri, poi, escludendola del tutto, restando quindi demandato alla Corte di determinarsi come crede davanti alla legge posteriormente venuta alla luce, che sarebbe comunque da considerare “nuova” *quoad formam* se non pure *quoad substantiam*.

³⁴ ... salvo, ovviamente, il caso che lo si reputi lesivo dei principi che stanno a base del nostro ordinamento, dei “controlimiti” insomma.

³⁵ Il riferimento è – come si sa – nella notissima [sent. n. 269 del 2017](#).

³⁶ Così, secondo [Corte cost. sent. n. 388 del 1999](#) e succ. (tra le altre, [sentt. nn. 84 del 2021](#), [54](#), [145](#) e [198 del 2022](#)). La soluzione patrocinata da questa ispirata giurisprudenza è, dunque, quella di un paritario rapporto tra la Costituzione e le altre Carte dei diritti *al piano della teoria della interpretazione* e per gli esiti da essa linearmente discendenti; ciò che, però, contrasta con la ricostruzione dei rapporti stessi raggiunta *al piano della teoria delle fonti*, laddove si seguita a far utilizzo del criterio della gerarchia, che però a mia opinione fa a pugno con il previo riconoscimento della natura materialmente costituzionale dei documenti normativi in parola.

³⁷ Ovviamente, è da mettere in conto anche la eventualità, di cui peraltro si è non poche volte avuto riscontro, che si diano letture delle Carte reciprocamente divergenti, persino apertamente confliggenti. Ogni Carta, infatti, può esprimere plurime verità per uno stesso enunciato che vanno quindi a sommarsi a quelle di altre Carte. E, tuttavia, l’esperienza

a taluni bisogni elementari della persona umana, come tali da questa diffusamente ed intensamente avvertiti. Basti solo, a darne riprova, tenere a mente il modo con cui si perviene al riconoscimento dei nuovi diritti che – come si segnalava poc’anzi – vengono sovente alla luce grazie ai riferimenti ad essi fatti in Carte diverse dalla Costituzione, quindi portati a frutto, in primo luogo, dai giudici europei e, a seguire – ormai sempre più di frequente –, anche dai giudici di diritto interno, comuni e costituzionali³⁸.

6. Il diritto fondamentale alla verità quale prius logico ed assiologico di ogni altro diritto e il suo bilanciamento con altri beni della vita o interessi costituzionalmente protetti (l'esempio dell'accertamento delle origini biologiche della persona)

Le sedi giurisdizionali, in ciascuna delle loro articolazioni strutturali ed espressioni funzionali, appaiono essere tra le più qualificanti, forse proprio quelle maggiormente attrezzate, al fine dell'accertamento della verità, specie – come si è veduto – per ciò che attiene alla emersione e salvaguardia dei nuovi diritti fondamentali. E ciò, a motivo della neutralità ed imparzialità che connota la posizione dei giudici e per il modo con cui è esercitato il *munus* ad essi demandato in conformità ai canoni che lo governano (relativi alla raccolta delle prove, al contraddittorio, all'obbligo di motivazione delle decisioni, ecc.).

L'ordinamento, nondimeno, contempla l'eventualità che essa risulti a seguito di un lungo e laborioso cammino; ammette, cioè, che una prima o, magari, una seconda volta non se ne abbia l'accertamento o diciamo pure che essa possa essere distorta e che, a garanzia del suo ripristino e, dunque, delle aspettative nutrite da coloro che si attivano per acquisirla, possa farsi luogo ad ulteriore verifica³⁹. Il giudicato, con il carattere tendenzialmente definitivo che gli è proprio⁴⁰, è stato pensato – come si è poc’anzi rammentato – proprio in funzione servente nei riguardi della certezza del diritto e della certezza dei diritti, vale a dire della loro effettiva, ottimale salvaguardia, e, per ciò stesso, della essenza costituzionale e, dunque, della verità in questa racchiusa⁴¹.

mostra che la tecnica dei richiami incrociati che le Corti sovente si fanno a vicenda incoraggia piuttosto la convergenza degli orientamenti e, alla lunga, in casi viepiù frequenti, la loro stessa integrazione. La molteplicità dei documenti materialmente costituzionali non preclude, dunque, l'affermazione di alcune “macroverità”, espressive di costanti giurisprudenziali su cruciali questioni particolarmente avvertite in seno al corpo sociale.

³⁸ Non si perda, ad ogni buon conto, di vista la circostanza per cui il rapporto tra le Corti è attraversato da un moto circolare incessante, sol che si pensi che, per un verso, non di rado le Corti europee fanno espliciti richiami alla giurisprudenza di diritto interno, nei cui riguardi si dichiarano variamente debitorici, e, per un altro verso, il patrimonio costituzionale europeo – per riprendere una nota espressione di un'autorevole, indimenticata dottrina (A. PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Il Mulino, Bologna 2002) – risulta composto altresì da materiali, le c.d. tradizioni costituzionali comuni, attinti dagli ordinamenti nazionali e quindi fatti oggetto di rielaborazione ed adattamento alle peculiari esigenze del contesto sovranazionale in cui si immettono.

³⁹ Non si trascuri, peraltro, il modo con cui, negli organi giudicanti aventi composizione collegiale, si perviene al *decisum*, a mezzo del confronto, a volte anche assai aspro ma sempre costruttivo, tra posizioni sensibilmente diverse. Fa notare un sensibile studioso che è anche un accreditato operatore come alla verità “finale” concorrano, in non secondaria misura, anche coloro che si riconoscono in un'altra verità, pur laddove quest'ultima non riesca appunto ad affermarsi né in seno al collegio giudicante né, quindi, presso gli altri operatori di giustizia, comunque non tenuti a conformarsi al verdetto prevalso in seno al collegio stesso [R.G. CONTI, *Il mestiere del giudice e il diritto incordato di verità*, in [Accademia](#), 1/2023, 10 maggio 2023, spec. 318].

⁴⁰ ... fatte, cioè, salve le eccezioni cui si è sopra fatto cenno.

⁴¹ Non si tralasci tuttavia di considerare il fatto che, non dandosi nel nostro e in similari ordinamenti il vincolo della conformità al precedente, il medesimo caso in senso oggettivo possa risultare ed effettivamente non di rado risulti trattato in sede giudiziaria in modi anche sensibilmente diversi, venendosi pertanto a formare plurimi giudicati espressivi di parimenti plurime verità processuali: ulteriore conferma, questa, della soggettività delle interpretazioni e dei relativi esiti. A fronte di ciò stanno però – come si è venuti dicendo – alcune verità ormai inconfutabili, specie in relazione ai principi di struttura dell'ordinamento, riferiti cioè all'essenza della forma di governo (indiscutibilmente parlamentare) e della forma di Stato (di tradizioni liberal-democratiche).

Se ne ha che esiste, senza alcun dubbio, al di là del fatto che non se ne faccia esplicita menzione nella Carta⁴², un vero e proprio *diritto fondamentale alla verità*⁴³ cui fa da *pendant* il dovere di prestarla da parte di quanti, individui ed organi di apparato, sono a vario titolo coinvolti nelle vicende volte al suo accertamento. È interessante fermare, sia pure solo per un momento, l'attenzione sul punto, con specifico riguardo al versante dei rapporti tra individuo e pubblici poteri. Il dovere di questi ultimi di assicurarla in occasione dell'esercizio delle funzioni loro proprie discende linearmente dal dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione; e può, anzi, considerarsi una delle più genuine espressioni di quest'ultimo sotto più aspetti, peraltro inscindibilmente legati tra di loro⁴⁴.

In primo luogo, è infatti da considerare che nessun ordinamento d'ispirazione liberal-democratica può essere edificato sulla menzogna e trasmettersi integro nel tempo a mezzo di essa; possono esserlo (e di fatto molte volte lo sono) ordinamenti di connotazione autoritaria che, però, prima o poi si trovano costretti a fare i conti con la storia e con l'aspirazione, profondamente avvertita dalla comunità governata, all'acquisizione ovvero al ripristino della verità e, con essa, al riconoscimento dei valori fondamentali di libertà, eguaglianza, giustizia sociale, democrazia. Condizione, dunque, necessaria, seppur da sola non sufficiente, per la stessa sopravvivenza degli ordinamenti di democrazia occidentale è la tessitura di una trama istituzionale di rapporti con e tra i pubblici poteri le cui maglie risultino saldamente unite tra di loro dal collante della verità, in ciascuna delle sue espressioni e in tutte assieme.

In secondo luogo, riconsiderato *ex parte communitatis*, il diritto alla verità si pone quale un *prius* logico ed assiologico di ogni altro diritto. A che varrebbe, d'altronde, pretendere l'appagamento di qualsivoglia diritto fondamentale laddove non fosse assicurato il rispetto della verità? La salvaguardia dei diritti e l'accertamento della verità fanno, anzi, tutt'uno, l'una cosa in uno Stato costituzionale non potendosi avere facendo a meno dell'altra o, peggio, opponendovisi frontalmente.

Si danno, tuttavia, circostanze al verificarsi delle quali lo schema ora succintamente rappresentato si complica non poco. È vero, infatti, che i diritti possono farsi valere unicamente grazie alla (e nella) verità ma è parimenti vero che al diritto alla conoscenza (*scilicet*: vera) può talvolta opporsi quello alla non conoscenza, che – sia chiaro – non equivale al diritto alla menzogna né mai può in esso risolversi, traducendosi piuttosto nell'aspettativa costituzionalmente salvaguardata a che la verità non emerga. In buona sostanza, qui, così come in innumerevoli altre circostanze, si tratta di far luogo ad un bilanciamento tra posizioni giuridiche comunque meritevoli di tutela; ed è il contesto o – se si preferisce altrimenti dire – la situazione di fatto a far pendere la bilancia dall'una ovvero dall'altra parte.

Illuminante è al riguardo la nota vicenda relativa all'accertamento delle origini biologiche della persona⁴⁵, laddove si fronteggiano il diritto alla verità del figlio e il diritto del genitore (perlopiù della madre) al mantenimento dell'anonimato, un diritto quest'ultimo più volte considerato prevalente nei riguardi del primo.

La vicenda è assai istruttiva anche sotto un aspetto che merita di essere qui rimarcato; ed è che in sede di ponderazione dei diritti costituzionali ha rilievo, per un verso, come si diceva, il contesto in cui essi sono fatti valere e, per un altro verso, anche il modo con cui si perviene alla loro composizione. Ho sempre ritenuto, con riferimento all'esempio appena fatto, che la soluzione

⁴² V., infatti, quanto se ne dice nel mio *Notazioni sparse per uno studio su Stato costituzionale, memoria collettiva ed etica pubblica repubblicana*, in Dirittifondamentali.it, 1/2022, 30 gennaio 2022, 231, in nt. 19.

⁴³ In tema, v., nuovamente, R. CONTI, *Alcuni aspetti della verità nel diritto*, cit., 833 ss., ed ivi specifico approfondimento della travagliata questione relativa al diritto alla ricerca di persone scomparse (con opportuni richiami di giurisprudenza, nazionale e non).

⁴⁴ Sul dovere in parola, v., nuovamente, gli studi di A. MORELLI, part. la sua monografia su *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, già richiamata.

⁴⁵ ... cui accenna anche R. CONTI, nello scritto da ultimo richiamato, 849, in nt. 63 (con richiamo a [Corte cost. sent. n. 272 del 2017](#)).

maggiormente conforme a ragionevolezza fosse quella non già di dare incondizionato rilievo al volere storicamente rappresentato dall'ascendente bensì di verificarne l'attualità e di assumere quindi le opportune determinazioni alla luce dell'accertamento della verità per tale via acquisita. È vero, infatti, che il genitore potrebbe anche in seguito restare fermo nel suo originario proposito, per plurime ragioni qui non specificamente interessanti (aver taciuto il proprio passato alla famiglia cui abbia in seguito dato vita, ecc.), ma è parimenti vero che potrebbe nel frattempo aver mutato avviso e che, anzi, ardentemente desidera conoscere il figlio ed intrattenere con lo stesso quei rapporti che mai prima si erano avuti. Sarebbe persino paradossale – se ci si pensa – che entrambi i protagonisti di queste vicende si prefiggano il medesimo obiettivo e che non siano messi in grado di poterlo centrare. La soluzione maggiormente mite, ragionevole, è, dunque, quella che il giudice, cui il figlio si sia rivolto al fine di veder appagato il proprio desiderio alla verità, si attivi nella ricerca dell'ascendente, lo contatti riservatamente e appunto verifichi l'attualità del suo volere, determinandosi quindi di conseguenza.

Come si vede, il diritto alla verità può maturare nel suo processo di crescita ed essere appagato, sempre che ciò non comporti un *vulnus* ad altro diritto costituzionalmente fondato; e, come di consueto, la ragionevolezza è lo strumento che presiede alle operazioni di bilanciamento secondo valore.

Si danno, poi, circostanze in cui il diritto alla verità non può affermarsi per la concomitante emersione di un interesse facente capo all'intera comunità che vi si opponga (e sono, in ispecie, i casi in cui entra in campo il segreto di Stato⁴⁶). In altre circostanze ancora, di contro, il diritto alla verità si appunta non soltanto in capo a singoli individui ma anche (e soprattutto) all'intera comunità, tant'è che sovente si battono più piste contemporaneamente ovvero in successione l'una rispetto all'altra in vista del suo conseguimento, nel mentre la stessa appare talvolta essere volutamente appannata ed ostacolata.

Si pensi, ad es., ai casi in cui si fa luogo alla istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta nell'intento di dipanare matasse fortemente aggrovigliate (relative, ad es., alla mafia, le stragi di Stato, ecc.).

7. Una succinta notazione finale a riguardo del rapporto tra testo e verità costituzionali e, specificamente, degli sviluppi che esso assume per effetto delle consuetudini culturali di riconoscimento di queste ultime

Si dispone ora degli elementi utili per una succinta notazione finale. Si è, infatti, veduto che si può, sì, legittimamente discorrere di una verità costituzionale ma unicamente in relazione a talune cruciali questioni riguardanti la conformazione strutturale dell'ordinamento, il suo modo complessivo di essere, la sua essenza. Attorno a questo “nucleo duro” – se così vogliamo seguire a chiamarlo⁴⁷ – si dispone infatti una parte, ora più ed ora meno consistente, che appare essere duttile per un verso, opaca ed appannata per un altro. Il *punctum crucis* della questione sta però nei limiti segnati alla varietà degli esiti interpretativi, con riguardo cioè ai confini dei campi materiali sui quali essi

⁴⁶ In tema, v., almeno, V. PUPO, *Segreto di Stato e democrazia nell'Italia repubblicana*, Wolters Kluwer - Cedam, Milano 2018, e AA.VV., *Il segreto di Stato. Una indagine multidisciplinare sull'equo bilanciamento di ragioni politiche e giuridiche*, a cura di G. Dalia e M. Panebianco, Giappichelli, Torino 2023.

⁴⁷ Di “nucleo duro” usualmente si discorre – come si sa – in relazione ai principi fondamentali dell'ordinamento, considerati irriducibili proprio perché caratterizzanti l'ordinamento stesso (v., per tutti, AA.VV., *Giurisprudenza costituzionale e principî fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, a cura di S. Staiano, Giappichelli, Torino 2006). Si è, però, fatto altrove notare (e qui pure ribadito già nelle notazioni iniziali di questo studio) che gli stessi principi possono andare soggetti a modifiche volte a portare ad ulteriore espansione il “nucleo” concettuale e positivo in essi racchiuso. Allo stesso tempo, va poi tenuto, ancora una volta, presente che gli enunciati che li esprimono si aprono a raggiera a plurime specificazioni di senso, anche in essi dunque coesistendo, accanto ad una verità omnicondivisa, plurime verità, frutto di letture variamente differenziate tra di loro, e dotate di parimenti varia valenza normativa.

maturano, sovente a seguito di un lungo e sofferto lavoro sui testi. Il rischio sempre incombente è, infatti, quello della deriva interpretativa; della qual cosa molti studiosi mostrano di non avere piena avvertenza, dal momento che finiscono con il sovraccaricare di significati e di aspettative gli enunciati della Carta, in ispecie appunto quelli espressivi dei principi fondamentali, portando all'effetto per cui, assumendo che la Costituzione sia in grado di dire *tutto su tutto*, si finisce con il non farle dire... *nulla*⁴⁸.

Ora, non è di qui tornare ad indugiare su criteri e metodi dell'interpretazione in genere e di quella costituzionale in ispecie, su cui – come si sa – si sono versati fiumi d'inchiostro. Mi limito solo a fermare l'attenzione su un punto cui è, a mia opinione, da assegnare particolare rilievo; e riguarda la relazione che s'intrattiene tra la lettera degli enunciati e quelle consuetudini culturali cui si è fatto ripetutamente richiamo nel corso della riflessione che sta ora per concludersi. Il testo, infatti, detiene pur sempre un posto di primo piano nei ragionamenti dei giuristi e con esso dunque – piaccia o no – occorre pur sempre fare i conti. Il suo accantonamento non è, pertanto, immaginabile.

In innumerevoli occasioni mi sono dichiarato dell'idea, che qui reputo di dover tenere ferma, secondo cui quando il testo della Costituzione non piace, la via lineare non è quella della sua “modifica tacita”, per via interpretativa appunto, bensì l'altra della innovazione alla luce del sole, con le procedure dalla stessa Carta allo scopo stabilite. Certo, la prima via è non poche volte assai più piana e agevolmente percorribile, tant'è che la lavagna costituzionale è stata – praticamente, in ogni sua parte – più e più volte fatta oggetto di cancellazioni e riscritture di vario segno, mentre la soluzione delle innovazioni per via di revisione rimane pur sempre una evenienza eccezionale. D'altronde, le stesse modifiche per tale via introdotte sono quindi andate incontro a plurime “modifiche tacite”, espressive di una generale, irrefrenabile tendenza dell'esperienza costituzionale a prendere il sopravvento sulle discipline positive.

Sta di fatto, però, che gli enunciati non possono fare a meno delle consuetudini culturali che su di essi s'impiantano e maturano. Le consuetudini in parola sono, infatti, una risorsa preziosa, specie con riguardo agli enunciati dotati della maggiore vaghezza o, diciamo pure, ambiguità espressiva. Danno voce – come si è veduto dall'esempio altamente illuminante del riconoscimento dei nuovi diritti fondamentali – ai più avvertiti bisogni del corpo sociale ed hanno altresì una rilevante duplice funzione, di rinnovamento, per un verso, e di stabilizzazione semantica, per un altro verso. Ad ogni buon conto, la questione in particolare si pone in relazione ai casi in cui la lettera appare essere vistosamente invecchiata, nel mentre le consuetudini culturali che la riguardano si presentano in modo parimenti vistoso da essa debordanti. A conti fatti, però, contano solo queste ultime che, con la forza che viene dalla effettività, riescono ad affermarsi ed a farsi valere, imputando poi alla Carta le verità costituzionali di cui si fanno portatrici, presentandole come ormai definitivamente acquisite e, perciò, non più discutibili.

⁴⁸ Viene a porsi al riguardo la micidiale questione teorica concernente la esistenza di lacune costituzionali, cui nondimeno non può qui farsi neppure un cenno [in tema v., volendo, il mio *Lacune costituzionali*, in [Rivista AIC](#), 2/2016, 18 aprile 2016].